



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
FEDERICO II "Stupor Mundi"**
Liceo Artistico, I.P.I.A., Istruzione per adulti
Via Teano, 5 – 70033 CORATO (BA)

REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Premesse.

INDICE

TITOLO I: DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 1 Diritto allo studio e alla formazione

Art. 2 Diritto al rispetto della persona e della dignità

Art. 3 Diritto alla riservatezza

Art. 4 Diritto di partecipazione alla vita della scuola

Art. 5 Diritto di associazione

Art. 6 Diritto di proposta formativa

Art. 7 Libertà di apprendimento e diritto di scelta.

Art. 8 Diritto all'orientamento

Art. 9 Diritto all'informazione

Art. 10 Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

Art. 11 Diritto di manifestazione del pensiero

Art. 12 Diritti degli studenti stranieri

Art. 13- Diritti degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

TITOLO II: DOVERI

Art. 14 Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio

Art. 15 Dovere di rispetto degli ambienti scolastici

Art. 16 Ritardi

Art. 17 Uscite anticipate.....

Art. 18 Assenze

Art. 19 Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della comunità scolastica e di rispetto dei membri della stessa.

Art. 20 Assemblee

TITOLO III: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 Provvedimenti disciplinari

TITOLO IV: PROCEDURA

Art. 22 Procedimento

Art. 23 Organo di garanzia

Art. 24 Procedimento di revisione

Art. 25 Organo regionale di garanzia

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi di Corato, nella seduta del 12/02/2016 con delibera n. 28, visti:

- La Costituzione della Repubblica Italiana
- Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998 come modificato dal DPR n. 235/2007);
- Le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241/1990 e successive modifiche);
- Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- La L.n. 107 del 13/07/2015
- Il D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Il D.M. 5 febbraio 2007 n. 16, recante linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Viste le seguenti LINEE GUIDA MIUR: Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, MIUR, aprile 2015; studenti adottati (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli studenti adottati, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, MIUR, dicembre 2014); studenti stranieri ("Linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri" aggiornamento 2014); Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" del 2 settembre 2015
- La Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare comunità scolastiche in riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- Il D.L. 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
- Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. n. 275 del 1999, ai sensi della L. del 15.03.1997, n. 59, in particolare l'art 14 commi 1 e 2;
- Il DPR 22.06.2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;
- il Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 897 a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, revisione dell'assetto ordinamentale dei licei;
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, dettato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, dettata per studenti con Bisogni Educativi Speciali e le conseguenziali circolare del marzo 2013 (indicazioni operative) e nota del novembre 2013 (strumenti di intervento).
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 "Norme in materia di DSA in ambito scolastico"
- riaffermati i contenuti del diritto-dovere all'istruzione, e specificamente quelli inerenti alla frequenza dei corsi, all'assolvimento degli impegni di studio, al rispetto verso tutti i componenti della comunità dei beni e attrezzature scolastiche, all'osservanza delle norme organizzative e di sicurezza;
- acquisito il parere degli studenti ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998; ai sensi dell'art. 4, del menzionato DPR 249/1998 e delle relative modifiche apportate dal sopracitato 235/2007,

considerato che:

- la scuola è una comunità educativa informata ai principi democratici della libertà di pensiero, di espressione, di coscienza, di religione e finalizzata alla crescita umana e culturale nonché alla formazione professionale degli studenti;
 - la scuola ripudia qualsivoglia barriera ideologica, sociale e culturale, nonché ogni comportamento, azione, espressione discriminatori o comunque lesivi dei diritti e della dignità della persona;
 - la scuola deve avere a disposizione gli strumenti di carattere sanzionatorio atti a reprimere i comportamenti che risultino lesivi della dignità delle persone e/o mettano in pericolo e/o arrechino danno a persone e/o cose;
 - le sanzioni disciplinari devono essere informate ai principi di gradualità e proporzionalità, nonché essere finalizzate al recupero dello studente e al suo reinserimento nella comunità scolastica;
- adotta il presente

REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

TITOLO I DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Diritto allo studio e alla formazione

1. Lo studente ha diritto allo studio e ad una formazione culturale e professionale pluralista e qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e le inclinazioni personali.
2. La scuola garantisce il buon funzionamento dell'attività didattica.
3. La scuola si impegna, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, a porre in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e sicurezza degli ambienti;
 - e) servizi di sostegno e promozione della salute;
 - f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - g) un piano formativo che preveda progetti ed iniziative finalizzati a promuovere il merito e a valorizzare le eccellenze;
 - h) la frequenza e la partecipazione degli studenti disabili a tutte le attività didattiche e formative, rimuovendo ogni ostacolo e favorendo una piena integrazione degli stessi nel contesto scolastico
 - i) un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-
4. Lo studente costretto, per motivi di salute, a degenze prolungate domiciliari e/o in istituti di cura, e quindi impossibilitato a partecipare alla normale attività didattica, ha diritto, anche in vista del suo reinserimento nella comunità scolastica e al fine di assicurare una proficua ripresa degli studi, a mantenere un rapporto con la comunità stessa; a tal fine la Scuola si terrà per quanto possibile in contatto con lo studente e con i suoi genitori al fine di concordare gli interventi caso per caso ritenuti più opportuni ed efficaci.

Art. 2 - Diritto al rispetto della persona e della dignità

1. Lo studente ha diritto a vivere in una comunità che lo rispetti e ne tuteli la dignità. La scuola si impegna ad informare la propria attività ai predetti principi, anche nello svolgimento di attività didattiche esterne alla scuola e/o svolte al di fuori dell'orario curricolare.
2. La scuola sanziona ogni comportamento lesivo della persona e della dignità dello studente, provvedendo altresì alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie dei fatti integranti fattispecie di reato.

Art. 3 - Diritto alla riservatezza

La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 4 - Diritto di partecipazione alla vita della scuola

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. La partecipazione attiva di ciascuno studente alla vita della scuola si esprime nei luoghi a ciò deputati ed in primis negli organi collegiali ove gli studenti la esercitano attraverso i propri rappresentanti liberamente e democraticamente eletti.
2. Ai sensi dell'O.M. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni vengono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti e dei genitori all'interno degli Organi Collegiali. Tutti gli studenti e tutti i genitori esercenti la responsabilità genitoriale godono del diritto di elettorato attivo e passivo, che viene esercitato nelle forme e con le modalità previste dalla detta Ordinanza Ministeriale.
3. Il rappresentante di classe è tenuto a partecipare personalmente alle riunioni dell'organo collegiale di cui fa parte.
4. La carica di rappresentante di classe si perde solo nelle ipotesi previste dalla OM. 215/1991 all'art. 51. In tal caso si farà luogo alla surroga del consigliere decaduto con le modalità previste dall'art. 53 della stessa Ordinanza, facendo ricorso ove necessario al sorteggio fra eventuali candidati che abbiano riportato lo stesso numero di preferenze.

Art. 5- Diritto di associazione

La scuola garantisce il diritto di associazione riconosciuto dall'art. 18 della Costituzione. Gli studenti, singoli e/o associati, hanno diritto di riunirsi e svolgere attività all'interno della scuola e utilizzarne i locali, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, in particolare al successivo art. 20

Art. 6 - Diritto di proposta formativa

1. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti e le loro associazioni, ove costituite, possono formulare richieste o proposte finalizzate allo sviluppo e/o all'approfondimento di tematiche e/o alla realizzazione di iniziative coerenti con il PTOF.
2. La scuola, nella predisposizione del Piano Triennale dell'offerta formativa, sostiene le proposte studentesche di cui al comma precedente, curandone la realizzazione.

Art. 7 - Libertà di apprendimento e diritto di scelta

1. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento.
2. Ogni studente esercita il diritto di cui al comma precedente scegliendo le attività formative facoltative, fra quelle offerte dalla scuola, che ritiene più confacenti alle proprie inclinazioni. Le dette attività formative, una volta scelte dallo studente anche con il supporto e l'orientamento del Consiglio di Classe, entrano a pieno titolo del percorso formativo dello studente e la loro frequenza è obbligatoria al pari delle attività curricolari.

Art. 8 - Diritto all'orientamento

1. Lo studente ha diritto all'orientamento. A tal fine la scuola pone in essere una serie di azioni finalizzate a consentire una partecipazione attiva e responsabile dello studente alla vita della comunità, attraverso la formazione e il potenziamento della capacità di conoscere se stessi, il proprio ambiente, i mutamenti culturali e socio-economici.
2. Il Piano triennale dell'offerta formativa individua nell'attività di orientamento, in entrata, in itinere ed in uscita, il momento qualificante del curriculum scolastico, prevedendo interventi, da integrare con le iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica e adeguati strumenti di verifica dei risultati ottenuti.
3. I Consigli di classe in sede di programmazione annuale inseriscono nelle attività curricolari le attività di orientamento, valorizzando il ruolo delle discipline nel processo di formazione della persona e considerando, altresì, la possibilità di progettare apposite iniziative nell'ottica del rapporto scuola-lavoro, esperienze nel campo sociale, della cultura, del volontariato.
4. Gli studenti, attraverso i propri rappresentanti o le loro associazioni, possono formulare specifiche richieste di attività di orientamento e di formazione.

Art. 9 - Diritto all'informazione

1. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.
2. A tale fine, copia integrale del presente regolamento e dei documenti fondamentali della scuola rimane esposto per tutta la durata dell'anno scolastico all'albo on line della scuola
3. Copia integrale del presente regolamento sarà pubblicata nella bacheca del registro elettronico.
4. Le famiglie degli studenti hanno diritto di essere informate sull'andamento disciplinare e sui risultati conseguiti dagli stessi; tale diritto si esercita mediante i periodici incontri scuola/famiglia e mediante colloquio individuale con i singoli docenti, nelle ore previamente stabilite, e mediante il registro elettronico. Specifiche problematiche di ordine disciplinare e/o di rendimento saranno tempestivamente comunicate alle famiglie in tempo utile per individuare e condividere percorsi di recupero e/o di intervento.

Art. 10 - Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di classe.
2. I docenti comunicano agli studenti i criteri di valutazione adottati favorendo il processo di autovalutazione quale momento essenziale allo sviluppo della personalità dello studente.
3. Lo studente ha diritto di essere informato tempestivamente degli esiti delle prove di verifica cui è sottoposto onde poter individuare i propri punti di forza e di debolezza, pianificando con il docente un'eventuale azione di recupero.
4. I docenti comunicano gli esiti delle prove orali al termine delle stesse o al massimo entro la lezione successiva e quelli delle prove scritte o pratiche al massimo entro una settimana dalla somministrazione della prova.

Art. 11 - Diritto di manifestazione del pensiero

1. Ogni studente ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto della libertà, dell'onore e della dignità altrui, nonché del decoro e dell'igiene degli ambienti scolastici.
2. La corretta manifestazione del pensiero non è sanzionabile.

Art. 12 - Diritti degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
2. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 13 - Diritti degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

1. Ogni studente che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, ha diritto ad una adeguata e personalizzata risposta da parte della Istituzione scolastica

TITOLO II DOVERI

Art. 14 - Doveri di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio

1. Entro i termini di legge i genitori degli studenti hanno l'obbligo di perfezionare l'iscrizione agli anni scolastici successivi al primo, provvedendo:
 - a comunicare alla Scuola eventuali variazioni anagrafiche ed i recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità;
 - alla dichiarazione, sotto la personale responsabilità del dichiarante, del o dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, cui allegare eventuali deleghe per l'accompagnamento, il prelevamento e la giustificazione dei ritardi, uscite anticipate e assenze di cui ai successivi punti;
 - ad esercitare le opzioni previste con riferimento all'autorizzazione o meno, per gli studenti maggiorenni o comunque al raggiungimento della maggiore età, a giustificare

direttamente gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate e le assenze, prevedendo altresì le modalità di comunicazione di tali evenienze alla famiglia;

- salvo i casi di esonero per motivi reddituali, da documentarsi appositamente e a partire dalla quarta classe, al versamento delle tasse scolastiche erariali e dei contributi il funzionamento dei laboratori, con vincolo di destinazione, nella misura stabilita dal Consiglio d'Istituto.
- 2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente le lezioni, nonché di essere puntuali nell'ingresso in aula cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e all'inizio delle ore successive in tutti i casi di cambio di aula.
- 3. Gli studenti possono assentarsi dalle lezioni solo per validi e comprovati motivi e hanno l'obbligo di giustificare puntualmente le assenze. Un numero elevato di assenze ha riflessi negativi sul voto di comportamento.
- 4. La scuola provvede a dare comunicazione periodica alla famiglia del numero delle ore di assenza, a mezzo del registro elettronico, nonché a segnalare tempestivamente le situazioni maggiormente a rischio sia ai fini della valutazione del comportamento che della validità dell'anno scolastico.
- 5. Gli studenti hanno altresì l'obbligo di assolvere con puntualità e regolarità agli impegni scolastici, di svolgere le esercitazioni didattiche loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica programmate dagli insegnanti.

Art. 15 - Dovere di rispettare gli ambienti scolastici

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico contribuendo a preservarne il decoro, di averne cura in quanto importante fattore della qualità della vita all'interno dell'Istituto e di collaborare al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, sia negli ambienti esterni che in quelli interni.
2. In nessun caso la manifestazione del pensiero, delle opinioni o della creatività personale potrà manifestarsi nella realizzazione di scritte, disegni, graffiti, murali, incisioni o altro, al di fuori degli spazi che la scuola si riserva eventualmente di individuare e predisporre espressamente per tale scopo.

Art. 16 - Ritardi

1. L'ingresso a Scuola in ritardo è ammesso secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) gli studenti ritardatari sono ammessi in classe all'inizio dell'ora successiva mediante esibizione del permesso di entrata posticipata firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore;
 - b) le entrate in ritardo devono essere giustificate dai genitori, salvo che si tratti di studente maggiorenne il quale sia stato preventivamente autorizzato dai genitori ai sensi del precedente art. 14 comma 1 lett. c);
 - c) gli studenti sprovvisti della giustificazione sono ammessi con riserva di giustificare nel giorno seguente, sempre secondo le modalità di cui al punto b);
 - d) per comprovate motivazioni, è consentito l'ingresso in ritardo non oltre l'inizio della terza ora di lezione esclusivamente agli studenti accompagnati dai propri genitori e/o in possesso di giustificazione, salvo che si tratti di studente maggiorenne il quale sia stato preventivamente autorizzato dai genitori ai sensi del precedente art. 14, comma 1.
2. Le ore di ritardo concorrono a determinare il monte ore di assenza.

Art. 17 - Uscite anticipate

1. A tutti gli studenti è consentito, in caso di gravi e comprovati motivi, di uscire anticipatamente solo se prelevati da uno dei due genitori, purché lo stesso eserciti la responsabilità genitoriale, o inviando nella prima mattinata una mail a BAIS039006@istruzione.it comunicata in sede di iscrizione.
2. Nell'ipotesi di impossibilità del genitore, è consentito il prelievo da parte di una persona, munita di idoneo documento di riconoscimento e di delega scritta di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci, cui va allegata fotocopia del documento di identità del delegante. Lo studente maggiorenne può essere altresì autorizzato all'uscita anticipata da scuola ai sensi del precedente art. 14, comma 1, o eccezionalmente previa consegna di autorizzazione scritta corredata da fotocopia del documento di identità del genitore esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive.

Art. 18 - Assenze

1. Gli studenti hanno il dovere di giustificare le assenze.
2. I genitori devono giustificare le assenze mediante l'apposita funzione del registro elettronico.
3. Tutte le giustificazioni delle assenze, dovute a motivi di famiglia o di salute, vanno giustificate dal docente della prima ora.
4. Lo studente la cui assenza non è stata giustificata, verrà ammesso in classe con annotazione sul registro, con l'impegno di giustificare il giorno successivo. Ove ciò non avvenga, lo studente sarà ammesso in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e comunicazione telefonica alla famiglia.
5. Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze solo se formalmente autorizzati dai genitori, ai sensi del precedente art. 14, comma 1.
6. Nell'ipotesi di assenze di massa, gli studenti saranno riammessi a scuola il giorno successivo solo se accompagnati da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci. Se il genitore è impossibilitato ad accompagnare lo studente al mattino, è comunque tenuto a contattare il Dirigente Scolastico o un suo docente collaboratore nel corso della giornata o, al più tardi, entro il giorno successivo.

Art. 19 - Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della comunità scolastica e di rispetto dei membri della stessa

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare, nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica, un atteggiamento corretto e rispettoso dei ruoli e delle funzioni di ciascuno.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni organizzative diramate all'inizio dell'anno scolastico e comunque di:
 - a) raggiungere, al cambio dell'ora, con rapidità ed in gruppo l'aula o il laboratorio evitando di correre, schiamazzare e stratonarsi nei corridoi;
 - b) mantenere ovunque un atteggiamento dignitoso;
 - c) indossare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico;
 - d) previa autorizzazione dal docente, uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per volta e per breve tempo,
 - e) consumare snack solo nelle pause previste;
 - f) deporre i rifiuti negli appositi contenitori;
 - g) accedere agli uffici di segreteria negli orari previsti;
 - h) non utilizzare termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose, bestemmie;
 - i) non avere comportamenti aggressivi;
 - j) non usare i telefoni cellulari;
 - k) non fumare, ai sensi dell'art. 7, L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" Corato (BA).
 - l) non introdurre né consumare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
 - m) non imbrattare le pareti dei corridoi e delle aule;
 - n) non danneggiare impianti elettrici, idrici e di riscaldamento ecc.;
 - o) non utilizzare dichiarazioni e/o sottoscrizioni false;
 - p) evitare di interrompere le lezioni per futili motivi;
 - q) evitare soprusi e manifestazioni di prepotenza;
 - r) evitare ogni altro comportamento, pur non tipizzato nel presente articolo, che costituisca grave violazione dei doveri come previsti nel presente Regolamento e da ogni altra disposizione di legge
3. Costituisce grave violazione dei doveri di cui al presente articolo:
 - a) la falsificazione di firme e documenti;
 - b) il compimento di atti di bullismo;
 - c) l'adozione e/o l'istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di un membro della comunità scolastica.

4. Son altresì sanzionabili le mancanze collettive, compresi gli atteggiamenti omertosi e/o conniventi, cui si applicano anche le sanzioni previste nel regolamento d'Istituto, che prevedono la sospensione dei viaggi d'istruzione e delle attività integrative.
5. Nell'applicare le sanzioni si tiene conto del comportamento generale dello studente riconoscendogli attenuanti, nel caso di comportamento generalmente corretto, ed aggravanti, nel caso di recidiva o precedenti sanzioni.

Art. 20 - Assemblee

1. Le assemblee di classe, una al mese, dovranno essere richieste per iscritto dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, dopo aver ottenuto il consenso scritto dai docenti interessati. Nella richiesta di concessione della assemblea dovrà essere indicato puntualmente l'orario di svolgimento, i docenti interessati e l'ordine del giorno che si intende trattare. E' opportuno che le assemblee di classe non coincidano sempre o più frequentemente con le ore di lezione di una determinata disciplina. Gli studenti verbalizzeranno i lavori dell'assemblea su apposito quaderno - registro.
2. Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti devono discutere in modo corretto e ordinato. In caso contrario, l'insegnante, preposto a vigilare, è autorizzato a sospendere l'assemblea.
3. Le assemblee d'Istituto, una al mese, dovranno essere richieste dai rappresentanti d'Istituto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Nella richiesta di concessione della assemblea dovrà essere indicato puntualmente l'orario di svolgimento e l'ordine del giorno che si intende trattare.
4. Qualora gli studenti intendano invitare esperti alle assemblee, dovranno farne richiesta almeno tre settimane prima al Consiglio d'Istituto, indicando i nominativi e gli argomenti da inserire all'o. d. g.
5. Nel caso sia impossibile un ordinato svolgimento dell'assemblea, la stessa verrà sciolta dal Dirigente Scolastico. Ciò comporterà la ripresa del normale orario di lezione.
6. L'articolazione dell'assemblea sarà definita dal Dirigente Scolastico d'intesa con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e con i docenti titolari di Funzioni Strumentali, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.
7. Nel mese conclusivo delle lezioni non possono avere luogo le assemblee.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 21- Provvedimenti disciplinari

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- 5) Le sanzioni sono:
 - a) ammonizione scritta sul registro di classe;
 - b) ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico;
 - c) esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra didattiche;
 - d) esclusione da incarichi quali rappresentante di classe o Istituto
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza
 - f) risarcimento del danno
 - g) ritiro del telefonino e di altri apparecchi elettronici
 - h) sanzione pecuniaria
6. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni l'entità di ciascuna di esse dovrà essere rapportata:

- a) all'entità del danno o del pericolo causato a terzi, alla Comunità scolastica, all'Istituto;
 - b) all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza ed imprudenza;
 - c) all'entità dell'offesa arrecata alle persone e/o all'immagine dell'Istituto;
 - d) alla rilevanza degli obblighi violati.
7. Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente.
 8. Allo studente resosi responsabile di mancanze disciplinari è sempre offerta la possibilità di convertire le stesse in attività in favore della comunità scolastica, che possono consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo: in attività di supporto al Responsabile della biblioteca, al Responsabile della educazione ambientale o ai tecnici di laboratorio o di assistenza ai docenti di sostegno nelle attività svolte con studenti disabili; in semplici attività manuali come la pulizia del cortile scolastico, la pitturazione di piccole porzioni di muro imbrattato, ecc. E' altresì facoltà dello studente punito proporre egli stesso una modalità alternativa alla sanzione irrogata, che sarà caso per caso valutata ed eventualmente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Nei periodi di allontanamento, nei casi in cui gli stessi non siano stati convertiti in attività in favore della comunità scolastica, la Scuola si terrà per quanto possibile in contatto con lo studente e con i suoi genitori al fine di valutare l'efficacia del provvedimento adottato e in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica.
 9. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari occorre distinguere situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso e lesivo dei diritti altrui, ed in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti e nei confronti di terzi che si trovano ad operare all'interno dell'Istituto.
 10. Eventuali danni accertati a strutture verranno addebitati ai responsabili.
 11. L'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo è sanzionata come da tabella allegata al presente Regolamento.

TITOLO IV PROCEDURA

Art. 22 - Procedimento

1. Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono:
 - a) il Docente;
 - b) il Dirigente Scolastico;
 - c) il Consiglio di classe;
 - d) Il Consiglio d'Istituto.
2. Ogni provvedimento è preceduto dall'accertamento dei fatti (istruttoria) e dalla contestazione di addebito. Per le mancanze più lievi tutto questo viene fatto verbalmente e per le vie brevi.
3. Lo studente deve essere sempre ascoltato anche per le mancanze più lievi, riconoscendogli il diritto di difesa.
4. L'accertamento dei fatti deve essere il più ampio possibile, avvalendosi del contributo di prove, anche testimoniali. E' facoltà dello studente incolpato di difendersi a diminuzione e/o ad esclusione della propria colpa, indicando le prove, anche testimoniali, a propria discolpa. Se vengono dallo studente indicati testimoni questi, ove vi consentano, devono essere ascoltati e forniscono senza divagare sintetiche dichiarazioni pertinenti.
5. Le decisioni attribuite al Consiglio di Classe devono essere prese nel rispetto delle modalità sopra esposte e garantendo la presenza almeno della maggioranza dei componenti con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
6. Al Consiglio di Classe può essere invitato lo/gli stesso/i studente/i responsabile/i della mancanza al solo fine di ascoltare le sue dichiarazioni, ove non raccolte preventivamente dal Dirigente Scolastico. In questa eventualità lo studente incolpato ha diritto di essere assistito da un genitore (o da chi ne fa legalmente le veci); la decisione finale viene presa alla sola presenza della componente docenti e viene immediatamente comunicata, anche per via breve, allo studente e/o alla sua famiglia.
7. E' riconosciuta allo studente la possibilità di ricorrere dinanzi all'Organo di Garanzia previsto dal successivo art. 21.
8. Nel caso in cui uno studente si renda responsabile, anche al di fuori dell'ambiente scolastico, del compimento di reati gravi che comportino misure cautelari personali, il Dirigente scolastico, avutane notizia ufficiale, applica immediatamente la sospensione cautelare in attesa di convocazione del Consiglio di Classe. Quest'ultimo, con la sola presenza della

componente docenti, decide in maniera definitiva nel termine di sette giorni dalla data della sospensione, applicando la tabella delle sanzioni.

Art. 23 - Organo di garanzia

1. Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di Classe, è proponibile ricorso, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia.
2. L'Organo di Garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che insorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a) Dirigente Scolastico (che lo presiede);
 - b) genitore eletto dal Consiglio d'Istituto;
 - c) studente eletto dall'assemblea degli studenti;
 - d) un docente eletto all'interno del Consiglio d'Istituto;
4. I membri eletti durano in carica un anno e possono essere rieletti l'anno successivo. E' prevista l'elezione di un membro supplente per ogni componente.
5. I membri dell'Organo di Garanzia che siano parte in causa di un provvedimento in discussione, non possono partecipare all'esame del ricorso. In caso di incompatibilità, impossibilità e/o impedimento di uno dei componenti dell'Organo di Garanzia, il sostituto è individuato tra i supplenti eletti; per il Dirigente Scolastico uno dei suoi collaboratori.

Art. 24 - Procedimento di revisione.

1. Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto o degli studenti.
2. Il Consiglio d'Istituto approva le modifiche al Regolamento con la maggioranza dei due terzi. Successivamente il Regolamento così modificato dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto, sempre con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 25 - Organo regionale di garanzia.

1. Nei casi di violazione del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e successive modifiche, sui reclami, proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questi delegato.
2. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, composto da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa di settore.

SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni	Organi competenti a irrogarla
A. Azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate e/o al di fuori dell'orario programmato, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti.	Ammonizione sul registro di classe. In caso di reiterazione allontanamento per 1 giorno dalla comunità scolastica con obbligo di attività alternative	Insegnante che ha accertato il comportamento Dirigente Scolastico
B. Disturbo dell'attività didattica (chiacchierare e/o interrompere la lezione, utilizzare un linguaggio verbale e/o gestuale inadeguato).	Ammonizione sul registro di classe In caso di reiterazione allontanamento per 1 giorno dalla comunità scolastica con obbligo di attività alternative	Insegnante che ha accertato il comportamento Dirigente Scolastico

C. Abbandono di rifiuti e/o disordine nei locali della scuola	Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico	Insegnante che ha accertato il comportamento con controfirma del Dirigente Scolastico
D. Comportamenti e/o espressioni irrispettose o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei riguardi di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi di istruzione o con utilizzo dei social network.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico 2. allontanamento con obbligo di frequenza per 1 giorno 3. Esclusione dalla partecipazione a determinate attività (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi di istruzione, ecc.). 4. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 7 giorni. (*) 5. In caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni. (*) 	<p>Insegnante che ha accertato il comportamento con controfirma del Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
E. Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione, sottrazione e/o distruzione di documenti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico 2. Allontanamento con obbligo di attività alternative per 1 giorno. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 7 giorni. (*) 4. In caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni. (*) 	<p>Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>Consiglio di classe</p>
F. Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale (atti di bullismo, spaccio, violenza, minaccia, ecc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 7 giorni. 2. In caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica anche superiori a 15 giorni. (**) 	<p>Consiglio di classe.</p> <p>(**) per allontanamento superiore a 15 giorni: Consiglio d'Istituto</p>
G. Danneggiamento e/o distruzione e/o dispersione intenzionale delle strutture e/o degli impianti e/o dei sussidi didattici della scuola e/o del materiale dei compagni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 7 giorni. (**) 2. In caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni. (*) 3. Risarcimento del danno. 	<p>Consiglio di classe</p>
H. Violazione del divieto utilizzo dei cellulari e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola	Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico con ritiro dello smartphone e	Insegnante che ha accertato il comportamento

	restituzione a fine giornata al genitore presso la Dirigenza	controfirmato dal Dirigente Scolastico
I. Utilizzo di registrazioni vocali, foto o filmati con smartphone	1. Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico con ritiro dello smartphone e restituzione a fine giornata al genitore presso la Dirigenza 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni. (*)	1. Insegnante che ha accertato il comportamento controfirmato dal Dirigente Scolastico 2. Consiglio di classe.
L. Rifiuto di consegnare il cellulare o altra strumentazione.	Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico	Insegnante che ha accertato il comportamento controfirmato dal Dirigente Scolastico
M. Utilizzo non autorizzato di programma e/o rete internet durante le lezioni di laboratorio.	Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico	Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico
N. Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola	1. Ammonizione sul registro di classe controfirmata dal Dirigente Scolastico e applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dalla vigente normativa, richiamata al precedente art. 17 comma 2 lett. m 2. In caso di reiterazione allontanamento comunità scolastica per un periodo da 1 a 3 giorni. (*)	Insegnante che ha accertato il comportamento controfirmato dal Dirigente Scolastico Consiglio di classe

* Convertibile in attività a favore della comunità scolastica (1 giorno di sospensione corrisponde a 5/6 ore di attività in favore della comunità scolastica).

** Tenendo conto delle conseguenze che tale deliberazione assume nella carriera scolastica dello studente, presupposto perché il Consiglio di classe deliberi, soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale una, valutazione di insufficienza del comportamento, si richiede che sia stato accertato e adeguatamente verbalizzato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di una o più sanzioni che abbiano comporto complessivamente il suo allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- successivamente alla erogazione della sanzione non abbia dimostrato segni di sincero pentimento e adottato concreti cambiamenti nel comportamento;
- non abbia posto in essere spontaneamente comportamenti riparatori, come il risarcimento dei danni causati o lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica